ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5550 del 27/10/2022

Oggetto "DPR 59/2013 SMI - DITTA OFFICINA MECCANICA

LEONI SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SORBOLO MEZZANI, VIA CADUTI DEL LAVORO N.4, 6, 10 - ADOZIONE DI AUA -

PRATICA SUAP 584/2022"

Proposta n. PDET-AMB-2022-5823 del 27/10/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- ✓ l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e smi che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- √ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.:
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



- ✓ la L.R. 21/2012;
- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale"
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- ✓ la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"";
- √ la classificazione acustica comunale;

VISTO:

✓ l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot. n. 4789 del 03/08/2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/129047 del 04/08/2022), presentata dalla Società Officina Meccanica Leoni Srl, nella persona del Sig. Riccardo Leoni, Responsabile Tecnico e Gestore, con sede legale sita in Comune di Sorbolo Mezzani (PR) Via Caduti del Lavoro n. 4, CAP 43058 e stabilimento sito in Comune di Sorbolo Mezzani (PR) Via



Caduti del Lavoro n. 4, n. 6, n. 10 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06
 e s.m.i. per cui la Società risulta essere stata autorizzata alle emissioni rilasciata dal SUAP Unione Bassa
 Est Parmense con Autorizzazione Unica prot. n. 2430 del 27/03/2013 a Officina Meccanica Leoni S.a.s,
 successivamente volturata a Officina Meccanica Leoni Srl dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con
 Provvedimento Unico 3479 del 14/06/2022;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.
 447/1995), per cui la Società ha fornito valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "fabbricazione di strutture metalliche e di parte di strutture";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2022/136177 del 18/08/2022 alla quale la Ditta ha risposto con nota acquisita a protocollo SUAP n. 5163 del 23/08/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/138430 del 24/08/2022);
- che l'istanza alla data del 24/08/2022 risulta correttamente presentata.

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/139268 del 25/08/2022:

- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2022/149528 del 13/09/2022 formulata a seguito di quanto richiesto da Arpae ST prot. n. PG/2022/145551 del 06/09/2022 e dal Comune di Sorbolo Mezzani prot. SUAP n. 5567 del 12/09/2022 acquisito a prot. Arpae n. PG/2022/148750 del 12/09/2022;
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 58487 del 07/09/2022, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/146735 del 08/09/2022 confermato in data 12/10/2022 prot. n. 66621, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- le integrazioni documentali fornite dalla Società trasmesse dal SUAP prot. n. 6096 del 29/09/2022 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2022/159636 del 29/09/2022;
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2022/160525 del 30/09/2022;



- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2022/173643 del 21/10/2022 depositata agli atti;
- il parere per quanto di competenza del Comune di Sorbolo Mezzani prot. SUAP n. 6699 del 21/10/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/173793 del 21/10/2022) allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2).

CONSIDERATO CHE:

- 1. la Ditta risulta autorizzata con Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 2822 del 09/08/2007 rilasciato dalla Provincia di Parma:
- 2. l'attività industriale prevede "fabbricazione di strutture metalliche e di parte di strutture";
- 3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- 4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- 5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- 6. è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- 7. è stato dichiarato rinnovo autorizzazione e modifica non sostanziale alle emissioni E1,E2
- 8. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - a) Capannone civico 2-4 "n.6 Robur a metano"(potenzialità 52,1 kW cadauno) e n.1 caldaia uffici (potenzialità 32 kW)
 - b) Capannone civico 6-8 "n.6 Robur a metano"(potenzialità 52,1 kW cadauno) e n.1 caldaia spogliatoi (potenzialità 28 kW)
 - c) Capannone civico 12 "n.1 caldaia (potenzialità 108 kW)

EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi idrici:

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che "...che dai suddetti immobili hanno origine solo scarichi di acque reflue di tipo domestico derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, ai sensi dell'art. 124 punto 4 del D Igs n. 152/2006 CONVOGLIATE IN PUBBLICA FOGNATURA...";

nel parere del Comune di Sorbolo Mezzani prot. SUAP n. 6699 del 21/10/2022 sopra richiamato si legge "...si rileva che la ditta non ha fornito la planimetria delle reti fognarie interne, rimandando alla configurazione comunicata in sede di richiesta agibilità. Constatato che l'ultima configurazione delle reti fognarie nota a questo Ente è quella fornita in corso di richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura (rif. prot. 3710 del 09/05/2008) per lo scarico di acque reflue domestiche, vista inoltre la dichiarazione di situazione non mutata rispetto a tale configurazione, si



prende atto di quanto dichiarato e si comunica che tale tipologia di scarico non richiede autorizzazione ambientale, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'ente gestore della pubblica fognatura....".

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società Officina Meccanica Leoni Srl, nella persona del Sig. Riccardo Leoni, Responsabile Tecnico e Gestore, sede legale sita in Comune di Sorbolo Mezzani (PR) Via Caduti del Lavoro n. 4, CAP 43058 e stabilimento sito in Comune di Sorbolo Mezzani (PR) Via Caduti del Lavoro n. 4, n. 6, n. 10, CAP 43058, relativamente all'esercizio dell'attività di "fabbricazione di strutture metalliche e di parte di strutture", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 delD.Lgs.152/06
 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.
 447/1995);

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:



EMISSIONE E01: - "SABBIATURA E MOLATURA".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	Oltre il colmo del tetto	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
	·	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E02: - "SALDATURA".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	16000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	Oltre il colmo del tetto	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati		

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzat a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E04: - "SPAZZOLATRICE".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	Oltre il colmo del tetto	m



materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inqui	nanti si riferiscono agli effluenti gas	sosi secchi normalizzati

a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E05: - "SALDATURA".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	18000	Nm³/h	
Durata ore/giorno:	8	h	
Durata giorni/anno:	220	giorni	
Altezza minima:	Oltre il colmo del tetto	m	
materiale particellare	10	mg/Nm³	
Periodicità controllo	annuale	,	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E06: - "TAGLIO LASER".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	Oltre il colmo del tetto	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.



EMISSIONE E07: - "SATINATRICE".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	5600	Nm³/h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	Oltre il colmo del tetto	m
materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
Luciani di aminaiana da di inan	.:	:

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1, E2 E4, E5, E6, E7 debbono avere una periodicità annuale.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs.102/2020;

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

G	enerale
Ragione Sociale:	OFFICINA MECCANICA LEONI S.R.L.
Partita IVA/Codice fiscale:	01768010348
Sede legale:	Via Caduti del Lavoro 4 Sorbolo Mezzani (PR)
Gestore:	Riccardo Leoni
Sede locale impianti:	Via Caduti del Lavoro 4-6-10 Sorbolo Mezzani (PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	fabbricazione di strutture metalliche e di parte di strutture
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicat	ori di attività
Indicatore 1:	materia prima



G	enerale
Potenzialità massima dichiarata di	274 ton
Indicatore 1	274 1011
Indicatore 2:	prodotti
Potenzialità massima dichiarata di	200 ton
Indicatore 2	200 ton
Paran	netri di esercizio
Giorni/anno funzionamento:	220
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	880

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici
 e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità
 prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):



Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)

^(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.



I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di



controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Sorbolo Mezzani prot. SUAP n. 6699 del 21/10/2022 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 58487 del 07/09/2022 confermato in data 12/10/2022 prot. n. 66621, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in

materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni

in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non

espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal

SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento

finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2

dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento

finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e

Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sorbolo Mezzani e AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità

a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero

comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e

Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il

rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica

Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/27763

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

13 / 13



Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- 3. Il tipo di attività svolta.
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- 5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- 6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- 7. La composizione del fluido emesso (O2%,CO2%,CO%,H2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it



11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del




punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.



Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

	Strutture per l'accesso al punto di prelievo
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0058487

DATA: 07/09/2022

OGGETTO: Sinadoc 2022/27763. Rif. Suap 584/2022 - Istanza di Autorizzazione Unica

Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta Officina Meccanica Leoni Srl per l'insediamento in Comune di Sorbolo Mezzani, Via Caduti del Lavoro 4. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

• [04-02-01]

DOCUMENTI:

File Firmato digitalmente da Hash

PG0058487_2022_Lettera_firmata.pdf: Sodano Natalia C0567443EAAD13FB21485BA7A42B59E0 548CF24B7390DC212AD39B8D2BFDE5E4



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DIPARTIMENTO Sanita' Pubblica

agenzia regionale per la prevenzione dell'ambiente e l'energia sac aoopr@cert.arpa.emr.it

SUAP UNIONE BASSA EST suap. unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Sinadoc 2022/27763. Rif. Suap 584/2022 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta Officina Meccanica Leoni Srl per l'insediamento in Comune di

Sorbolo Mezzani, Via Caduti del Lavoro 4. Parere.

L'Officina Meccanica Leoni S.r.I., svolge attività di progettazione produzione, commercializzazione, deposito, export di sistemi di drenaggio di massima affidabilità come chiusini, ispezioni, canaline a fessura e a griglia, opportunamente diversificati così da potersi adattare efficacemente a tutti i sistemi di evacuazione nei settori agroalimentare (industrie di macellazione, cantine vinicole, cucine, stabilimenti lattiero-caseari ed ittici), chimico, farmaceutico, nonché negli impianti sportivi in cui sono presenti piscine e in tutte le situazioni civili.

La presente istanza riguarda il rinnovo della pratica di autorizzazione alle emissioni già autorizzate con Determinazione del dirigente n. 2822 del 09/08/2007 aggiornata da pratica SUAP n. 63/2012/Best del 08/08 /2012 (Unione Bassa Est Parmense) in scadenza. Insieme al rinnovo si richiede una modifica non sostanziale che prevede l'aumento della portata delle emissioni E1 ed E2; vengono inoltre presentate delle precisazioni riguardo all'impianto di abbattimento collegato all'emissione E6 (taglio laser).

In merito alle emissioni acustiche la Ditta presenta una dichiarazione, a firma di tecnico competente, nella quale si conclude che l'impatto acustico dell'attività è da ritenersi conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici l'Azienda dichiara che:

 In merito alle aree esterne di pertinenza della Ditta, il deposito dei prodotti finiti e delle materie prime, connessi all'attività dello stabilimento, è eseguito, al fine di evitare il dilavamento delle acque meteoriche, sotto opportune tettoie/coperture.

 dagli immobili della Ditta hanno origine solo scarichi di acque reflue di tipo domestico convogliate in pubblica fognatura.



Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento: Elisa Mariani

Allegato 2



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Ufficio Urbanistica – Edilizia – Ufficio Ambiente

Prot. n. (vedi rif. pec) Sorbolo Mezzani, 20/10/2022

Spett.le Sportello Unico Per Le Imprese

Unione Bassa Est Parmense

Via pec: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Oggetto: Procedimento automatizzato ai sensi del DPR 160/2010 e della L.R. 4/2010.

Pratica SUAP n. 584/2022 pervenuta con PEC in data 02/08/2022 prot. n. 4743 del 02/08/2022 – Pratica SUE prot. 13132 del 25/08/2022, relativa a: Istanza di AUA, presso stabilimento sito in Sorbolo Mezzani, PR, Via Caduti del lavoro 4 – Ditta: OFFICINA MECCANICA LEONI S.R.L. - Trasmissione parere di competenza

In relazione alla procedura di cui in oggetto ed ai relativi elaborati presentati dalla ditta istante al prot. 4743/2022, come successivamente integrata al prot. 15177/2022, si comunica quanto segue:

- 1. Per quanto riguarda il punto di vista edilizio e urbanistico si esprime parere favorevole all'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto in quanto compatibile con l'ambito in cui l'immobile si trova (Ambito produttivo Consolidato);
- 2. in relazione alla **matrice emissioni in atmosfera**, verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici (Ambito APC2) esprime per quanto di competenza, parere favorevole all'insediamento e relative emissioni in atmosfera;
- 3. in relazione alla **matrice rumore**, vista l'allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 227/2011, si prescrizione l'esecuzione di una verifica delle emissioni rumorose, da eseguire in una giornata lavorativa ordinaria con impianto a regime, al fine di verificare il rispetto della zonizzazione acustica comunale;
- 4. In relazione alla **matrice scarichi**: si rileva che la ditta non ha fornito la planimetria delle reti fognarie interne, rimandando alla configurazione comunicata in sede di richiesta agibilità. Constatato che l'ultima configurazione delle reti fognarie nota a questo Ente è quella fornita in corso di richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura (rif. prot. 3710 del 09/05/2008) per lo scarico di acque reflue domestiche, vista inoltre la dichiarazione di situazione non mutata rispetto a tale configurazione, si prende atto di quanto dichiarato e si comunica che tale tipologia di scarico non richiede autorizzazione ambientale, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'ente gestore della pubblica fognatura.

Distinti saluti

per il Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico Ing. Valter Bertozzi

Il Responsabile del Servizio Espropriazioni, Manutenzioni e Decoro cittadino Ing. Sonia Berselli firmato digitalmente

Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza della Libertà, 1

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.